



COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

Città Metropolitana di Bari

Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080.3028311 – Fax 080.3023710 – Cod. Fisc. 82001050721 – P. IVA 00862890720

E-Mail: info@comune.santeramo.ba.it – Indirizzo Internet: www.comune.santeramo.ba.it

SETTORE ASSETTO, TUTELA DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

Gestione Randagismo e Canile Sanitario

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI
CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SANTERAMO IN COLLE**

CIG 8652268D6A

Periodo 20.04.2021 – 19.04.2022

Indice generale

| | |
|--|----|
| Premesse e riferimenti normativi | 3 |
| Art. 1 - Oggetto dell'appalto | 3 |
| Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio - Oneri a carico del Gestore | 4 |
| Art. 3 – Ulteriori obblighi gestionali | 8 |
| Art. 4 – Modalità di accoglienza dei cani rinuncianti..... | 10 |
| Art. 5 – Modalità di affido dei cani..... | 10 |
| Art. 6 - Apertura al pubblico..... | 11 |
| Art. 7 – Proposte migliorative offerte dai concorrenti | 11 |
| 1. Obiettivi-Target di affidamento (punteggio max 40 punti – criterio tabellare) | 12 |
| 2. Promozione affidamento (punteggio max 20 punti – criterio qualitativo)..... | 12 |
| 3. Adozioni a distanza (punteggio max 20 punti – criterio on/off) | 13 |
| Art. 8 - Durata del contratto, proroga ed esecuzione anticipata | 14 |
| Art. 9 – Importo dell'appalto – calcolo del corrispettivo | 14 |
| Art. 10 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione..... | 15 |
| Art. 11 - Elementi di valutazione e ponderazione attribuita | 17 |
| Art. 12 - Offerte anormalmente basse..... | 19 |
| Art. 13 - Obbligatorietà dell'offerta | 19 |
| Art. 14 - Spese a carico del Gestore..... | 19 |
| Art. 15 – Controllo e vigilanza..... | 20 |
| Art. 16 - Inadempienze e penalità..... | 21 |
| Art. 17 – Garanzie | 22 |
| Art. 18 - Risoluzione del contratto..... | 22 |
| Art. 19 – Divieto di subappalto e di attività promozionale..... | 23 |
| Art. 21 - Controversie | 23 |
| Art. 22 – Trattamento dei dati personali..... | 24 |
| Art. 23 - Norme finali | 24 |

Premesse e riferimenti normativi

La legislazione di riferimento da tener presente ai fini della procedura in oggetto è la seguente:

- L. 14 agosto 1991 n. 281 rubricata: “*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*” e ss.mm.ii.;
- Ordinanza Ministero Salute 6 agosto 2008 rubricata “*Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina*” e ss.mm.ii. (da ultimo, giusta Ordinanza M.S. 12 febbraio 2013);
- L.R. Puglia 7 febbraio 2020 n. 2 rubricata “*Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)*”

Il Comune di Santeramo in Colle è tenuto ad espletare sul proprio territorio di competenza gli atti, gli adempimenti ed i compiti ad esso demandati dalle vigenti normative in materia di tutela degli animali di affezione e di prevenzione e controllo del randagismo.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

La gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di cura e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale di Santeramo in Colle per anni 1 (uno)

Valgono per il presente CSA le medesime definizioni di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 2/2020. La prestazione del servizio in parola dovrà essere svolta in apposita struttura, idonea ai sensi dell'art. 7 della L.R. 2/2020, adibita a “canile rifugio” come definito dall'art. 2 co. 1 lett. c) nonché dall'art. 6 della medesima legge regionale, che sia nella disponibilità del concorrente (a qualsiasi titolo, ad es: proprietà, locazione, comodato, ecc.) al momento della presentazione dell'offerta e vi permanga in maniera documentata per l'intera durata del servizio. Ai sensi dell'art. 7 comma 6 della citata Legge Regionale n. 2/2020 la struttura deve essere ubicata entro la provincia del Comune appaltante ed, in ogni caso, entro il territorio di competenza dell'ASL Bari.

La struttura da individuare dovrà avere una capienza non inferiore a 100 unità canine e (ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.R. 2/2020) non superiore a 200 unità.

N.B.: In partenza, il numero di cani a vario titolo riconducibili al Comune di Santeramo in Colle ed attualmente ricoverati presso diverse strutture del territorio è nel complesso leggermente superiore alle 200 unità, peraltro di età media piuttosto avanzata; occorre premettere sin da subito che tale numero dovrà essere sensibilmente ridotto di almeno il 30% nell'arco del periodo di gestione contrattualizzato. **Tali condizioni – reputate essenziali ai fini dell'affidamento – dovranno essere perseguite dal Gestore Affidatario essenzialmente mediante una notevole azione di impulso delle adozioni e degli affidamenti.**

La struttura dedicata alla gestione del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere fisicamente distinta da eventuali altre strutture destinate ad altri usi. Si intende a tal proposito che la struttura disponga di un numero adeguato di box dedicati alla custodia dei cani provenienti dal territorio comunale di Santeramo in Colle che dovranno essere segnalati, ben visibili e adeguatamente separati: pertanto, all'interno degli stessi box destinati alla Stazione Appaltante non dovranno in alcun caso e per alcuna ragione essere ospitati animali di altre provenienze.

Il Gestore Affidatario dovrà attivare il servizio accudendo, entro i 7 giorni successivi all'aggiudicazione, tutti gli attuali ospiti dei canili rifugio del Comune di Santeramo in Colle, attualmente siti presso le seguenti strutture:

- canile rifugio sito nel territorio del comune di Santeramo in colle in c.da Addosio n.6 di proprietà e gestito dalla Associazione Nazionale Protezione Animali di Santeramo in Colle;
- Azienda Canile Rifugio di Sicolo Anna Serafina sita in c.da Difesa via Capra Fatua n.78 in Corato;

provvedendo, a proprie spese, al relativo trasferimento presso la struttura indicata in sede di offerta, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di trasporto degli animali.

Nel canile (o nella porzione di esso) individuato a seguito della presente procedura dovranno essere ospitati solo ed esclusivamente i cani per cui sussiste l'obbligo giuridico di ricovero e custodia da parte del Comune di Santeramo in Colle.

La gestione del servizio consiste nel complesso delle attività, di seguito dettagliatamente specificate, con l'obiettivo di assolvere in maniera efficace ed efficiente alle funzioni ed ai compiti attribuiti al Comune dalla Legge 281/1991 e dalla L.R. 2/2020, nelle more dell'adozione del nuovo Regolamento Regionale di cui all'art. 31 della medesima L.R. 2/2020. Le migliorie proposte, oggetto dell'offerta tecnica, saranno considerate quali elementi di premialità, valutati mediante specifico punteggio ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio - Oneri a carico del Gestore

L'aggiudicatario, oltre gli obblighi e condizioni disposte dal presente capitolato speciale d'appalto, dovrà essere in possesso e soddisfare tutti i requisiti disposti e richiesti dagli artt. 2, 5, 6, 7 e 8 della L.R. 7 Febbraio 2020 n.2.

Il Comune di Santeramo in Colle affida il servizio di cura e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale, nel rispetto della vigente normativa di settore ed alle condizioni sottoelencate.

Il Gestore del servizio avrà l'obbligo di:

- a) prestare il servizio come di seguito descritto in via continuativa, comprendendo con ciò tutti i giorni feriali e festivi;
- b) ritirare e custodire i cani che devono essere correttamente identificati e registrati nell'anagrafe canina regionale come previsto dalle norme vigenti, ovvero:
 - i) i cani accalappiati nel territorio comunale di Santeramo in Colle, provenienti dal canile sanitario (come definito ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) e dell'art. 5 della L.R. n. 2/2020), o da ambulatorio veterinario privato autorizzato, dopo il periodo di permanenza previsto dalla vigente normativa (60 giorni, salvo diverse necessità);
 - ii) i cani per i quali sia stato prescritto il sequestro di rigore, in quanto morsicatori, in osservanza delle disposizioni di legge e a tempo determinato;
 - iii) i cani rinunciati dai legittimi proprietari, per comprovate motivazioni o temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per assenza forzata del proprietario o del detentore, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 4 e nel limite dei posti di stabulazione disponibili presso il canile;
 - iv) nel canile non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria. I cani introdotti, provenienti da cattura o accalappiamento, devono risultare preventivamente identificati e registrati presso il canile sanitario ed essere provvisti della certificazione attestante i trattamenti sanitari effettuati.
- c) tenere un registro di carico e scarico, vidimato dal Comune di Santeramo in Colle, che sarà custodito nella struttura, secondo le modalità concordate con il Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente. Sul registro dovranno essere annotate: il numero progressivo di ingresso, il Comune di provenienza, i dati segnaletici del cane (razza, età presunta, mantello, colore, taglia, sesso, numero di microchip o tatuaggio). In caso di cani ceduti si deve indicare la data della cessione, il motivo della cessione e le generalità del cedente;

N.B.: è obbligatorio comunicare al Comune di Santeramo in Colle l'ingresso nel canile rifugio dei cani provenienti dal canile sanitario di riferimento o ambulatorio veterinario autorizzato. Ogni mese si dovrà comunicare al Comune ed al Servizio Veterinario dell'ASL-Bari il numero di ingressi, di decessi, di affidi e più in generale tutti i dati riportati nel registro. Sul registro non sono ammesse cancellazioni o abrasioni ed ogni correzione che dovesse rendersi necessaria deve essere fatta in modo da consentire la lettura dei dati errati. Il registro è annuale ed ogni anno dovrà essere consegnato al Comando di Polizia Locale del Comune di Santeramo in Colle. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto, detto registro deve essere consegnato immediatamente al Comune di Santeramo in Colle.

Il registro dovrà essere a disposizione dell'ASL e del Comune per ogni controllo e/o verifica che

potrà essere effettuata in ogni momento, anche senza preavviso. Si dovrà altresì ed in ogni caso provvedere alla registrazione informatizzata dei dati riportati in formato cartaceo, per agevolare la riproduzione e le operazioni di riscontro incrociato. Il registro deve essere aggiornato entro tre giorni lavorativi dall'ingresso o dall'uscita degli animali.

- d) custodire i cani a tempo indeterminato, e comunque fino ad eventuale cessione in affido definitivo o fino ad eventuale individuazione di nuovo soggetto gestore; agli stessi dovranno essere garantiti assistenza e ricovero come sotto precisato:
- i) tutti i cani in ingresso in canile, prima di essere inseriti nei box loro assegnati, dovranno essere visitati accuratamente dal Direttore Sanitario e durante la permanenza dovranno essere sotto sorveglianza e assistenza veterinaria. Il Direttore Sanitario dovrà intervenire, sia periodicamente che in emergenza, a tutela dello stato di benessere e dello stato sanitario (profilassi vaccinale, trattamenti contro i parassiti interni ed esterni, interventi terapeutici e chirurgici vari, ecc.). A tale scopo nel canile dovranno essere presenti anche alcuni box destinati ad uso infermeria/isolamento per ospitare i cani in convalescenza, pre/post-chirurgica e/o tutti i casi che i responsabili riterranno opportuno;
 - ii) saranno presenti anche box riservati ai cani con comportamenti aggressivi, altri ai cani affetti da patologie infettive, altri alle madri con cuccioli fino ai 60 giorni di età ed altri ancora ai cuccioli fino a 120 giorni di età;
 - iii) i cani devono essere ricoverati esclusivamente negli spazi autorizzati e rispondenti ai criteri strutturali stabiliti dalla legislazione di settore e dalla normativa vigenti;
 - iv) devono essere garantite le cure veterinarie, di prevenzione e profilassi, e le cure per tutte le patologie presenti al canile; dovranno essere assicurati gli interventi chirurgici, le visite dei veterinari specialisti, nonché la prescrizione e le indicazioni per la somministrazione dei farmaci necessari a garantire la salute dei cani;
 - v) devono essere prestate le visite veterinarie periodiche, con frequenza da definire da parte del responsabile della struttura in funzione delle condizioni di salute dei singoli ospiti, con verifica dello stato di benessere degli animali inclusa la verifica del corretto rapporto superficie box/numero cani ospitati ed adeguata compatibilità dei soggetti, preferibilmente di sesso diverso;
 - vi) devono essere garantite, a spese del Gestore, cure adeguate ai soggetti aggressivi e/o problematici avvalendosi della consulenza di Medici Veterinari comportamentalisti, e addestratori professionali per il recupero dei soggetti con l'obiettivo di rendere possibile l'affido degli animali stessi;
 - vii) ogni soggetto dovrà avere una propria cartella clinica/sanitaria - comportamentale, dove saranno indicati, come riportato dal registro anagrafico, i dati anagrafici del cane, i

- passaggi di proprietà, gli affidi, ecc. e tutti gli interventi sanitari clinici/chirurgici eseguiti con annesso spazio per scheda comportamentale;
- viii) l'eventuale eutanasia dei cani custoditi è prevista secondo le modalità della vigente legislazione e potrà avvenire soltanto per i soggetti gravemente malati e non più curabili e per evitare sofferenze all'animale stesso. La decisione è strettamente in capo al Direttore Sanitario del canile. Notizia del decesso dovrà essere comunicata al Comune ed all'ASL entro le 48 ore dal verificarsi dell'evento;
- ix) nel caso di decessi improvvisi, e/o dubbi, si dovrà richiedere all'Istituto Zooprofilattico di effettuare l'autopsia;
- x) il nutrimento, fornito quotidianamente, dovrà essere, nella quantità e qualità, adeguato alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale, secondo le indicazioni del Direttore Sanitario di cui al successivo punto g). Si dovrà avere cura affinché il cibo non geli d'inverno e non irrancidisca d'estate. Deve essere assicurata ininterrottamente la disponibilità di acqua potabile e dovrà essere garantito l'utilizzo di presidi efficaci contro il freddo;
- xi) la pulizia ed il lavaggio dei box devono essere effettuati giornalmente utilizzando, nei mesi invernali, idoneo sistema affinché il pavimento dei box sia adeguatamente asciutto. Si dovranno attuare tutte le idonee misure per non traumatizzare i cani durante le suddette operazioni e garantire nel contempo le operazioni degli addetti alla pulizia;
- xii) devono inoltre essere eseguite periodiche/frequenti disinfezioni, disinfestazioni e deve essere previsto un piano di derattizzazione eseguito da ditta specializzata, tenendo un'adeguata tracciabilità delle operazioni attuate, per garantire le opportune verifiche da parte degli organi di controllo. Specifica ed accurata pulizia con utilizzo di idropulitrice e disinfezione deve essere effettuata all'uscita definitiva di un animale e prima dell'immissione di un altro soggetto. In particolare durante le stagioni calde devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci secondo necessità;
- xiii) si dovrà garantire un adeguato periodo giornaliero di sgambamento ad ogni animale presente nella struttura, da effettuare su aree opportunamente destinate a tale scopo, rispondenti alle indicazioni di legge, di cui dovrà essere dotata la struttura.
- e) dotare la struttura di un manuale di autocontrollo delle procedure e delle attività di verifica dell'efficienza della gestione; il manuale dovrà essere fornito al Comune di Santeramo in Colle ed all'ASL al momento dell'aggiudicazione.
- f) provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti presso la struttura; questi dovranno essere raccolti presso uno spazio idoneo, predisposto ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti, atto a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie del luogo;
- g) garantire, a proprie spese, l'assistenza veterinaria e dovrà altresì nominare il Direttore Sanitario così come specificato dall'art. 8 comma 1 della Legge Regionale n. 2/2020 che sarà

il responsabile sanitario della struttura, dell'armadietto dei farmaci e di tutti i presidi medici, della loro conservazione ed utilizzo;

- h) provvedere allo stoccaggio temporaneo delle carcasse degli animali di provenienza dal Comune di Santeramo in Colle, in impianto di transito allocato presso la struttura ed autorizzato ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002. Dovrà inoltre tenere un apposito registro di carico e scarico, da custodire presso l'impianto, per annotare i casi di morte, con indicazione della data e delle cause del decesso degli animali e della consegna alla ditta specializzata incaricata dello smaltimento delle carcasse. Il Gestore dovrà altresì provvedere, a proprie spese, allo smaltimento delle carcasse secondo le modalità di legge, avvalendosi di ditta specializzata ed autorizzata.

Art. 3 – Ulteriori obblighi gestionali

É compito altresì del Gestore:

- a) assumersi ogni responsabilità per danni derivanti a persone o cose dovute ad aggressioni o morsicature da parte degli animali custoditi, sollevando il Comune da ogni eventuali pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti dell'Ente;
- b) assicurare durante tutto l'arco giornaliero una presenza costante di personale competente (anche volontario) in numero adeguato rispetto al numero di ospiti, provvedendo direttamente alla gestione del personale che è alle sue esclusive dipendenze, garantendone comunque una idonea e sufficiente presenza numerica, anche negli orari di apertura dal pubblico; dovrà altresì garantire l'applicazione nei confronti del proprio personale dipendente del vigente contratto di lavoro e di tutti gli aggiornamenti che potranno intervenire;
- c) fornire, al momento dell'attivazione del servizio, elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella gestione dello stesso e dei volontari che prestano la loro opera all'interno del canile, comunicando tempestivamente le eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso della gestione. I medesimi soggetti dovranno presentare al Comune di Santeramo in Colle, al momento del loro primo ingresso nella struttura, una dichiarazione attestante la condizione di moralità e l'inesistenza di condanne definitive nei loro confronti per reati di violenza o maltrattamento in danno di animali o persone;
- d) provvedere all'affidamento degli animali, nei termini fissati dalla Legge 14 agosto 1991, n.281 e dalla normativa regionale vigente (art. 8 comma 1 lett. g) della L.R. 2/2020), secondo le modalità indicate all'art. 5;

- e) garantire il trasporto presso la struttura di cani di proprietà ceduti al canile, nel caso in cui i proprietari, per particolari ed accertate situazioni di criticità ed emergenza, siano impossibilitati a recarsi personalmente presso il canile;
- f) mettere a disposizione un apposito sito o pagina WEB per rendere note le attività del canile comunale e promuovere le adozioni;
- g) ottemperare a tutte le altre indicazioni riportate all'art. 8 comma 1 della L.R. 2/2020 non già sopra riportate.

Il personale dipendente ed i volontari che opereranno presso la struttura non dovranno avere riportato condanne definitive per reati di violenza o maltrattamento in danno di animali o persone; gli stessi dovranno essere adeguatamente formati ed aggiornati secondo quanto previsto dalla normativa vigente al fine di garantire una competente assistenza agli ospiti della struttura. Sarà necessario predisporre corsi interni di formazione per i volontari e/o per i dipendenti organizzati con la collaborazione di ASL e Medici Veterinari Comportamentalisti, con cadenza annuale. L'avvio di tali corsi dovrà essere preventivamente comunicato al Comune di Santeramo in Colle.

Il presente appalto non comporta l'obbligo per il Committente di redazione del DUVRI in quanto il Gestore (privato) opera in un contesto ambientale a lui esclusivo, in piena autonomia d'impresa, con beni strumentali di sua proprietà e risorse umane sue proprie o comunque ad esso strettamente vincolate.

In ogni caso, il Gestore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti al servizio sopra specificato e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendosene la piena responsabilità in caso di inadempienza.

Il Gestore si impegna ad attenersi a quanto riportato nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegna altresì ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi derivanti:

- dal codice di comportamento e dal vigente "Patto di Integrità" del Comune di Santeramo in Colle;
- dal "Protocollo della legalità" sottoscritto dalla Prefettura di Bari con tutti i Comuni della provincia.

Art. 4 – Modalità di accoglienza dei cani rinunciati

Dovranno essere accolti presso il canile, compatibilmente con la disponibilità di spazi adeguati ed a seguito delle opportune verifiche condotte dal Comune di Santeramo in Colle, i cani ceduti dai

proprietari per motivate e comprovate necessità. Tali situazioni sono da intendersi (per quanto riguarda l'animale) nel caso di cani aggressivi e/o dominanti mentre (per quanto riguarda il proprietario) nel caso di situazioni di particolare indigenza, di comprovati problemi di salute o di scomparsa improvvisa senza eredi agevolmente rintracciabili. In questi casi, i cani possono essere accolti solo dopo espressa rinuncia da parte del proprietario e dopo il consenso del Comune di Santeramo in Colle che, in ogni caso, condurrà le opportune verifiche e consulterà il Gestore in merito alla disponibilità di spazi ed alla compatibilità dei nuovi soggetti con gli altri cani già ospiti della struttura.

I proprietari che intendono cedere al canile cani con comportamenti aggressivi e potenzialmente pericolosi, dovranno presentare una perizia del medico veterinario comportamentalista che indichi la prognosi e la terapia che dovrà seguire il cane ai fini del recupero e dell'eventuale riaffido. Le spese sanitarie (veterinario comportamentalista), le cure ed il mantenimento dell'animale sono a carico del proprietario che cede l'animale al canile, fino al recupero dello stesso e comunque per un periodo massimo di mesi sei. L'entità della spesa, in tali casi particolari, sarà concordata direttamente con il Gestore al momento dell'ingresso del cane presso la struttura.

Art. 5 – Modalità di affido dei cani

Ai sensi delle leggi vigenti, i cani catturati non identificati e non reclamati entro il termine di 60 giorni dalla cattura divengono di proprietà del Comune e possono quindi essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni di volontariato o protezioneiste. Il periodo di 60 giorni indicato deve consentire al veterinario di verificare l'effettivo stato di salute e permettere agli eventuali proprietari di rientrarne in possesso.

In alternativa il cane può essere concesso in affido temporaneo fino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L'affido temporaneo si conclude con l'affido definitivo o con la restituzione al proprietario originario. L'affido temporaneo è consentito purché vengano rispettate le condizioni di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 2/2020.

Gli animali di età non inferiore ai 60 giorni potranno essere affidati gratuitamente a privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento e che non abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali o persone, previo controllo pre-affido da parte di personale incaricato dal Gestore.

Gli animali dovranno essere affidati già sterilizzati o a seguito di impegno sottoscritto da parte dell'affidatario a procedere alla sterilizzazione secondo le modalità di cui all'art. 9 comma 5 della L.R. n. 2/2020.

N.B.: Il canile-rifugio (ma anche il canile-sanitario) non potrà affidare più di due cani nel corso di

un anno alla stessa persona fisica. In caso di richiesta di più cani effettuata in tempi differenti, si dovrà preliminarmente accertare lo stato degli animali precedentemente affidati.

L'affido dovrà essere disposto secondo le modalità di cui all'art. 9 della suddetta Legge Regionale, in conformità alle disposizioni del servizio di medicina veterinaria dell'ASL Bari; all'affidatario verrà fornito anche il libretto sanitario indicante le vaccinazioni ed i trattamenti sanitari a cui il cane è stato eventualmente sottoposto. L'affidatario si impegna a mantenere il cane in buone condizioni igienico-sanitarie e di salute ed a permettere lo svolgimento di controlli post-affido da parte del Gestore oppure da parte di personale del Comune o delle associazioni animaliste o protezioniste (secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. n) della L.R. n.2/2020) appositamente autorizzate dal Comune o dall'ASL.

Il Gestore a seguito delle proprie verifiche e, nel caso, sentiti i soggetti che hanno condotto eventuali ulteriori controlli, dovrà predisporre apposita documentazione attestante le verifiche effettuate da trasmettere con cadenza semestrale al Comune di Santeramo in Colle. Ove sia accertato il mancato rispetto dei suddetti obblighi, l'animale deve essere riconsegnato al canile.

Art. 6 - Apertura al pubblico

Il canile dovrà essere aperto al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, compresi il sabato e/o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, al fine di favorire la riallocazione degli animali presso nuovi proprietari, così come previsto dal citato art. 9 co. 1 lett. da i) ad o) della L.R. 2/2020. Pertanto, in detti orari di apertura al pubblico, dovrà essere garantita la presenza di adeguate figure competenti in materia di affido.

Art. 7 – Proposte migliorative offerte dai concorrenti

Le attività di seguito elencate sono considerate quali migliorie del servizio rispetto a quanto sopra descritto. Ogni concorrente sarà chiamato a presentare un progetto (che costituirà l'offerta tecnica) nel quale indicherà le proposte migliorative offerte, sulla base di quanto di seguito indicato.

Alle offerte tecniche presentate saranno attribuiti i punteggi secondo le modalità specificate nel successivo art. 11.

1. Obiettivi-Target di affidamento (punteggio max 40 punti – criterio tabellare)

Il Concorrente è chiamato a dichiarare, impegnandosi formalmente ed inequivocabilmente in tal senso, i c.d. "obiettivi-target" che punta a conseguire in relazione alla percentuale di cani da

concedere in adozione/affido sin dall'avvio del servizio in ipotesi di aggiudicazione ed entro il primo semestre. La scala di punteggi da assegnare è modulata come segue:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| - per percentuali < 10% | punti 5 |
| - per percentuali ≥ 10% e < 20% | punti 15 |
| - per percentuali ≥ 20% e < 30% | punti 25 |
| - per percentuali ≥ 30% | punti 40 |

Si badi bene che restano fermi e inderogabili gli obiettivi riportati nel box dell'art. 1 a pag. 3 del presente CSA, riferiti alla prima annualità dell'appaltando servizio. I punteggi di cui al presente criterio 1., pertanto, verranno assegnati unicamente in considerazione dell'impegno del concorrente a conseguire i dichiarati target già entro il primo semestre di servizio. Ne consegue che, a fronte della consapevole dichiarazione di impegno al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente criterio, al Gestore – cui viene ordinariamente riconosciuto un corrispettivo rapportato all'effettivo numero di cani ricoverati ciascuno per i giorni di permanenza documentati – non potrà, a partire dal 1° giorno del secondo semestre di servizio in poi, essere riconosciuto in alcun caso un corrispettivo superiore a quello scaturente dall'applicazione del proprio target dichiarato in sede di gara, anche qualora ospitasse presso la propria struttura un numero di cani effettivamente maggiore del previsto.

2. Promozione affidamento (punteggio max 20 punti – criterio qualitativo)

A conferma dell'attendibilità dei target di cui al criterio 1., e fatti salvi ancora una volta gli inderogabili obiettivi riportati nel box dell'art. 1 a pag. 3 del presente CSA, il concorrente dovrà presentare una proposta tecnica illustrativa delle modalità con cui intende promuovere ed attivare l'affido, attraverso uno studio ed una analisi preliminare degli animali presenti volto ad individuare - nel caso di richiesta di adozione - un proprietario idoneo che andrà supportato ed affiancato nella scelta e nella gestione iniziale del cane. A titolo indicativo, è auspicabile la collaborazione con veterinari comportamentalisti allo scopo di verificare eventuali disturbi e definire le modalità di gestione e di educazione più adatte per il miglioramento del comportamento dei cani, al fine di favorire le adozioni, con particolare attenzione per i cuccioli, i soggetti ad aggressività non controllata o con problemi di ordine sanitario.

Particolare cura dovrà essere prestata alle modalità di affido che dovranno essere gestite da personale (anche volontario) competente e con la supervisione del Direttore Sanitario. Dovrà essere garantito sostegno e supporto alla famiglia adottante in caso di eventuali criticità.

Dovrà altresì essere prevista una attività di promozione degli affidi, anche attraverso la pubblicizzazione di tale possibilità e attraverso l'organizzazione di eventi, corsi e stages di varie tipologie, in collaborazione con il Comune e/o con le associazioni animaliste e protezioniste riconosciute ed iscritte nell'apposito Albo Regionale, volti a valorizzare adeguatamente la struttura, il servizio e l'impegno per la protezione degli animali.

3. Adozioni a distanza (punteggio max 20 punti – criterio on/off)

Impegno del concorrente a garantire la possibilità di attuazione delle adozioni a distanza per coloro che manifestano la volontà di prendersi cura di un ospite del canile, collaborando anche alle spese di mantenimento e mettendo a disposizione spazi adeguati per consentire agli affidatari di intrattenersi con i cani affidati. Dovranno essere altresì consentiti, in caso di persone adottanti che offrano le adeguate garanzie, incontri al di fuori dalla struttura (in presenza di opportune coperture assicurative) in specifiche aree identificate e chiuse.

4. Progetti da sviluppare in collaborazione con il terzo settore e con le scuole (punteggio max 20 punti – criterio qualitativo)

Il concorrente dovrà presentare una proposta che illustri le modalità con le quali intende eventualmente attivare:

- a) progetti che vedano coinvolti le associazioni del terzo settore, finalizzati all'interazione uomo-animale con lo scopo di favorire il miglioramento fisico, psicosociale e cognitivo di categorie svantaggiate (pet-terapy, ecc.);
- b) progetti didattici attivabili ad esempio presso le scuole, finalizzati al miglioramento della comprensione e del rapporto con gli animali anche da parte dei più piccoli.

Si sottolinea che le migliorie offerte in relazione ai suddetti criteri 1., 2., 3. e 4. non dovranno comportare ulteriori oneri per l'Amm.ne Com.le (per cui i costi s'intendono interamente a carico dell'offerente).

Art. 8 - Durata del contratto, proroga ed esecuzione anticipata

Il contratto avrà durata di anni 1 (uno), con decorrenza presumibile dal 20.04.2021 e scadenza il 19.04.2022, senza necessità di disdetta delle parti. La decorrenza del contratto (da intendersi puramente indicativa) sarà tuttavia subordinata all'effettivo espletamento delle verifiche di rito previste dal D.Lgs. n. 50/16 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.

Se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto, per ragioni impreviste sopravvenute e comunque non derivanti da inerzia della stazione appaltante, la stessa non avesse ancora

aggiudicato il servizio per il periodo successivo, il Gestore sarà obbligato alla “proroga tecnica”, ovvero a garantire la continuità del pubblico servizio, continuandolo per un periodo comunque **non superiore sei mesi**, alle stesse condizioni contrattuali e operative vigenti alla data di scadenza.

Il Comune si riserva, in caso di necessità e/o urgenza, la facoltà di chiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria e con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, previa costituzione della cauzione definitiva di cui all'art.103 D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 9 – Importo dell'appalto – calcolo del corrispettivo

L'importo annuo posto a base di gara viene stimato alla luce di quanto premesso ai paragrafi precedenti, in particolar modo all'art. 1 [*vedi box a pag. 3*], in misura progressivamente decrescente, nella misura appresso specificata:

- 200 cani x 365 gg x 2,25 €/cane*die = € 164.250,00 oltre Iva

per un importo complessivo a base di gara riferito a anni 1 (uno) è di € 164.250,00 (oltre Iva come per legge). Ai fini della determinazione della soglia di importo a base di gara, ai sensi dell'art. 35 commi 4, 6, 7 e 14 lett. d) sub. 1), la stessa viene assunta pari a € 164.250,00 oltre Iva.

N.B.: Il corrispettivo di € 2,25 (oltre Iva) prefissato per la diaria di mantenimento di ciascun cane ricoverato presso la struttura è quantificato al presente sulla scorta della media delle tariffe praticate da diverse strutture operanti sul territorio e con le quali la S.A. ha intrattenuto rapporti economici negli ultimi anni. Tuttavia tale corrispettivo sarà automaticamente adeguato (in aumento o in diminuzione) quando sarà ufficialmente disponibile il tariffario regionale unico evocato dall'art. 6 comma 8, 2° periodo della L.R. n. 2/2020, previa formale comunicazione ovvero adozione di apposito provvedimento di integrazione dell'impegno di spesa a copertura degli (eventuali) maggiori costi scaturenti *ope legis*.

Il corrispettivo per la gestione del servizio sarà corrisposto al Gestore mediante versamento di quattro rate trimestrali posticipate, previa emissione di regolare fattura elettronica al Comune di Santeramo in Colle (codice invio al sistema SDI: LW3AWB).

Art. 10 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (c.d. “OEPV”), ai sensi dell'art. 95 co. 2-3 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo ed in pedissequo adempimento delle previsioni di

cui all'art. 6 comma 8 della L.R. n. 2/2020, nelle more dell'adozione del Regolamento Regionale Attuativo e del relativo tariffario unico regionale.

Sarà ritenuto aggiudicatario il soggetto la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:

- 1) offerta tecnica: massimo 100 punti
- 2) offerta economica: non richiesta (ai sensi art. 6 co. 8 L.R. 2/2020)

L'offerta tecnica verrà giudicata in base agli elementi di valutazione indicati nella tabella di seguito riportata (per la descrizione della quale si rinvia all'articolo successivo).

Ai sensi dell'art. 95, co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria delle offerte saranno effettuate attraverso **l'individuazione di un unico parametro numerico finale, dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi di valutazione**, determinate con le modalità di seguito indicate.

- a) per l'elemento di cui al critério 1., i valori discretizzati del punteggio attribuibile sono già tabellati, dunque non soggetti a discrezionalità;
- b) per gli elementi di cui ai criteri qualitativi 2. e 4. sopra riportati, è prevista l'assegnazione di un coefficiente variabile tra 0 ed 1, attribuito discrezionalmente dai singoli commissari sulla base dei criteri motivazionali specificati per ogni singolo elemento di cui al successivo art.11 e sulla scorta della seguente scala di giudizi:

| Critério motivazionale | Valutazione discrezionale | Coefficiente |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Individuato per ogni singolo elemento | Nulla | 0,0 |
| | Insufficiente | 0,2 |
| | Sufficiente | 0,4 |
| | Buono | 0,6 |
| | Soddisfacente | 0,8 |
| | Eccellente | 1,0 |

- c) per l'elemento di cui al critério 3. (del tipo on/off) della tabella sopra riportata, attribuzione del coefficiente 1 al concorrente che dichiara l'impegno a prestare il servizio richiesto ed attribuzione del coefficiente 0 al concorrente che non lo presta;
- d) successivamente si procederà a calcolare la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun elemento qualitativo (ovvero quelli individuati ai punti 2 e 4);
- e) per tutti gli elementi si moltiplicheranno i coefficienti così ottenuti per i valori corrispondenti agli elementi, ottenendo i punteggi relativi ad ogni elemento di valutazione;

- f) si procederà quindi alla somma dei punteggi ottenuti per giungere al Punteggio tecnico totale conseguito da ciascuna offerta tecnica.

Per quanto riguarda l'offerta economica, si ribadisce ancora una volta che l'elemento costo ai sensi della nuova Legge regionale (art. 6 co. 8 L.R. 2/2020) è considerato un'invariante, ovvero un parametro/elemento fisso rispetto al quale i concorrenti sono chiamati a competere in termini di servizi aggiuntivi e migliorie tecniche che coniughino precipuamente la tutela degli animali d'affezione con quella dell'interesse pubblico. Pertanto, la procedura che ci occupa non prevede la presentazione di alcuna offerta economica.

Qualora dalla procedura di attribuzione dei punteggi (offerte tecniche) risultino coefficienti e punteggi a più cifre decimali, verranno computati i primi due decimali, con troncamento del terzo decimale senza alcun arrotondamento.

Si precisa inoltre che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (tecnica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, fatta salva la facoltà per l'Amm.ne Com.le di non aggiudicare;
- in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per il criterio 1, dell'offerta tecnica ed, in via subordinata, al concorrente che disponga della struttura più vicina al Comune di Santeramo in colle, misurata attraverso il calcolo del percorso elaborato da piattaforme terze quali Google Maps o Google Earth, assumendo quale caposaldo iniziale la sede del palazzo municipale di Santeramo in Colle;
- in caso di perdurante ed assoluta parità, si procederà infine mediante pubblico sorteggio.

La gara prevede lo svincolo automatico dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Art. 11 - Elementi di valutazione e ponderazione attribuita

Per la valutazione degli elementi qualitativi inerenti l'offerta tecnica, di seguito descritti, il concorrente dovrà presentare una "relazione" suddivisa in 4 capitoli (uno per ogni elemento di valutazione), avente le seguenti caratteristiche:

- la relazione dovrà essere redatta in lingua italiana, in formato A4, non necessariamente ad uso bollo;
- ogni capitolo dovrà avere quale intestazione/titolo l'indicazione del criterio di valutazione cui fa riferimento;

- la relazione non dovrà superare le 20 (venti) facciate, prevedendo un massimo di 30 righe per ogni pagina, redatte con caratteri ed interlinea tali da renderle facilmente leggibili;
- ai capitoli potrà essere eventualmente allegata documentazione grafica o fotografica ritenuta utile a meglio far comprendere alla Commissione valutatrice determinati aspetti della propria proposta migliorativa.

Sulla scorta della relazione tecnica presentata dal concorrente, le offerte verranno valutate con le modalità esplicitate al precedente art. 10, avendo riguardo agli aspetti di seguito indicati.

1. Obiettivi-target di affidamento (max punti 40)

La valutazione di tale elemento avviene sull'impegno dell'Operatore Economico concorrente, da ritenersi assolutamente vincolante, sui c.d. "obiettivi-target" che lo stesso punta a conseguire in relazione alla percentuale di cani da concedere in adozione/affido sin dall'avvio del servizio in ipotesi di aggiudicazione ed entro il primo semestre. La scala di punteggio da assegnare è modulata come segue:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| - per percentuali < 10% | punti 5 |
| - per percentuali ≥ 10% e < 20% | punti 15 |
| - per percentuali ≥ 20% e < 30% | punti 25 |
| - per percentuali ≥ 30% | punti 40 |

Vale tutto quanto al riguardo già riportato all'art. 7 del presente CSA.

2. Promozione affidamento (max punti 20)

Per la valutazione di tale elemento il concorrente dovrà descrivere, in maniera chiara ed esaustiva in apposito capitolo della relazione tecnica, le modalità con le quali intende promuovere ed attivare l'affido, attraverso uno studio ed un'analisi preliminare degli animali presenti volto ad individuare – nel caso di richiesta di adozione – un proprietario idoneo.

Saranno preferite le proposte che:

- presentino una collaborazione con veterinari comportamentalisti allo scopo di verificare eventuali disturbi e che definisca le modalità di gestione e di educazione più adatte per il miglioramento del comportamento dei cani (a tal fine il concorrente dovrà indicare il nominativo del/i professionista/i individuati allegando relativo curriculum);
- prevedano modalità di affido gestite da personale (anche volontario) competente con la supervisione del Direttore Sanitario e che sostenga e supporti la famiglia adottante in caso di eventuali criticità;

- prevedano una attività di promozione degli affidi, anche attraverso la pubblicizzazione di tale possibilità e attraverso l'organizzazione di eventi, corsi e stages di varie tipologie, in collaborazione con il Comune, volti a valorizzare adeguatamente la struttura, il servizio e l'impegno per la protezione degli animali.

3. Adozioni a distanza (max punti 20)

Il concorrente dovrà dichiarare, in apposito capitolo della relazione tecnica, l'impegno a garantire la possibilità di attuazione delle adozioni a distanza per coloro che manifestano la volontà di prendersi cura di un ospite del canile collaborando anche alle spese di mantenimento, e mettendo a disposizione degli spazi adeguati per consentire agli affidatari di intrattenersi con i cani affidati. Dovranno essere altresì consentiti, in caso di persone adottanti che offrano le adeguate garanzie, incontri al di fuori della struttura (in presenza di opportune coperture assicurative a carico degli adottanti) in specifiche aree identificate e chiuse.

Al concorrente che offre di realizzare quanto sopra descritto sarà automaticamente attribuito il massimo punteggio, mentre al concorrente che non offre di realizzare quanto sopra descritto non sarà attribuito alcun punteggio (c.d. "criterio on/off", che non prevede attribuzione di punteggi intermedi).

4. Progetti da sviluppare in collaborazione con il terzo settore e con le scuole (max punti 20)

Il concorrente dovrà descrivere, in apposito capitolo della relazione tecnica, in maniera chiara ed esaustiva le modalità con le quali intende realizzare:

- a) progetti che vedano coinvolti le associazioni del terzo settore, finalizzati all'interazione uomo-animale con lo scopo di favorire il miglioramento fisico, psicosociale e cognitivo di categorie svantaggiate (pet-terapy, ecc.);
- b) progetti didattici presso le scuole, finalizzati al miglioramento della comprensione e del rapporto con gli animali;

Saranno preferiti i progetti che meglio permetteranno di realizzare le finalità indicate:

- coinvolgendo le più ampie tipologie di destinatari (es. anziani, soggetti fragili, ecc.);
- favorendo la più ampia diffusione alla didattica nelle scuole ed all'educazione dei proprietari e dei cani, finalizzate alla creazione di un buon rapporto uomo/animale.

Art. 12 - Offerte anormalmente basse

In adempimento di quanto previsto dall'art. 6 comma 8 della L.R. 7 febbraio 2020 nr. 2, l'elemento relativo al costo deve assumere la forma di un prezzo o costo fisso, dunque di un'invariante rispetto a cui i concorrenti sono chiamati a competere esclusivamente sulla base di un raffronto di criteri qualitativi. Perciò, fermo restando quanto previsto dall'art. 97, comma 3, 2° periodo del Decreto Legislativo n. 50/2016, il Comune potrà valutare la congruità delle offerte solo qualora la natura, la quantità e la specificità dei servizi offerti in migliorìa possano indurre a ritenere fondatamente inficiata o sospetta la remuneratività stessa dell'appalto.

In caso di anomalia dell'offerta, il Comune richiederà all'offerente le giustificazioni ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Art. 13 - Obbligatorietà dell'offerta

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi dalla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all'aggiudicazione.

Art. 14 - Spese a carico del Gestore

Sono a carico del Gestore del servizio, oltre alle spese del personale, anche quelle relative ai consumi di acqua, forza motrice, gas, energia elettrica, telefoniche (I.V.A. se dovuta), nonché le imposte di concessione ove richieste e tutte le spese per il mantenimento (alimenti di qualsiasi genere etc.) degli animali ospitati secondo quanto indicato per quantità, qualità e frequenza dal Direttore Sanitario di cui all'art. 2 punto g) del presente capitolato.

Sono inoltre a carico del Gestore del servizio tutte le spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 5 comma. 2 del Decreto MIT del 02/12/2016, le spese per le pubblicazioni sono a carico dell'aggiudicatario che è tenuto a rimborsarle alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 15 – Controllo e vigilanza

Il Comune, anche per tramite del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'ASL-Bari, si riserva il controllo delle attività svolte per la gestione del canile e della documentazione amministrativa e contabile della stessa. Il Comune può esercitare tale controllo in ogni momento e senza preavviso.

Il Comune costituirà:

- 1) un apposito gruppo tecnico, di supporto al referente unico, con lo scopo di verifica degli obblighi posti a carico del Gestore dal presente Capitolato e previsti a tutela del benessere degli animali presso il canile, e, più in generale, degli animali di affezione presenti sul territorio comunale;
- 2) un osservatorio pubblico per il benessere degli animali di affezione con l'intento di promuovere incontri periodici con le Associazioni, l'ASL, i Veterinari ed i rappresentanti dei Comuni/Unioni di Comuni aderenti all'iniziativa, allo scopo di definire comuni programmi di attività per la tutela ed il miglioramento delle condizioni di vita degli animali da affezione.

Il Gestore dovrà garantire la propria partecipazione attiva e collaborativa all'osservatorio di cui al suddetto punto 2) e mettere a disposizione i dati e le informazioni che vengano richieste inerenti al servizio affidatogli.

Il Comune di Santeramo in Colle e l'ASL hanno diritto di accesso, in qualsiasi momento, nella struttura per accertare l'osservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato e vigilare sul funzionamento del servizio.

Il Comune individuerà un referente unico per la gestione ordinaria dei rapporti con il Gestore e delle problematiche attinenti il servizio. Esso avrà il compito di verificare mensilmente la corretta esecuzione degli obblighi da parte del Gestore con particolare riferimento alla tenuta dei registri, ed al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie della struttura.

Il Comune di Santeramo in Colle assicurerà la presenza di un soggetto terzo che garantisca il rispetto delle modalità di gestione a tutela del benessere degli animali ospiti presso la struttura in oggetto, designato dal Sindaco in funzione di competenze adeguate e specifiche.

A tal fine, il Comune può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. n) della L.R. n. 2/2020.

Art. 16 - Inadempienze e penalità

Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili al soggetto Gestore, questo sarà invitato a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione, nel rispetto delle norme contrattuali e degli obblighi di legge.

L'amministrazione, scaduto detto termine senza esito, potrà avvalersi sul soggetto Gestore applicando una penale pari a € 250,00 per ogni evento ricadente nel seguente elenco:

- 1) in caso di vizi relativi alla periodica manutenzione ordinaria delle strutture/attrezzature ospitanti i cani o in caso di condizioni igieniche scarse o di mancata disinfestazione e derattizzazione nei termini indicati, relativamente ai box ospitanti i cani ed a tutti i locali e alle aree comuni interne ed esterne, così come certificato dai competenti uffici sanitari (ASL Bari) – obblighi discendenti dall'art. 2, lett. d), sub 11) e sub 12);
- 2) in caso di mancata somministrazione quotidiana di cibo (o qualora lo stesso non sia della tipologia di cui al presente capitolato), di acqua e/o di farmaci prescritti dal medico Veterinario o nel caso di mancata accensione di lampade riscaldanti o di mancato utilizzo di altri presidi contro il freddo - obblighi discendenti dall'art. 2, lett. d), sub x);
- 3) in caso di mancata prevista attività di riabilitazione, cure sanitarie e igieniche - obblighi discendenti dall'art. 2, lett. d), sub iv), sub v) e sub vi);
- 4) in caso di mancata o non conforme compilazione dei registri o in caso di mancato aggiornamento delle schede identificative – obblighi discendenti dall'art. 2) lett. c) e lett. d) sub vii);
- 5) in caso di non corretto smaltimento di qualsiasi rifiuto prodotto o presente nella struttura - obblighi discendenti dall'art. 2, lett. f);
- 6) in caso di mancata trasmissione al competente ufficio comunale dei documenti di affido previsti dall'art. 5 penultimo capoverso, correttamente compilati e della documentazione attestante le verifiche post-affido condotte, come specificate all'ultimo capoverso del medesimo articolo 5;
- 7) in caso di mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico stabiliti dall'art. 6;
- 8) nel caso di ricovero degli animali in spazi non rispondenti ai criteri strutturali stabiliti dalla normativa vigente - obblighi discendenti dall'art. 2, lett. d), sub iii).

Si procederà all'applicazione delle penalità su descritte previa comunicazione con raccomandata a/r ovvero tramite PEC. Il Gestore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della nota di contestazione/addebito.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Gestore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il dirigente procederà all'applicazione della penalità.

Art. 17 – Garanzie

Il Gestore, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e secondo le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Inoltre, il Gestore, prima della firma del contratto, dovrà dimostrare di avere in atto adeguata copertura assicurativa – valida per tutta la durata dell'affidamento – per:

1. **RCT / RCO** (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) propria dell'attività che viene svolta;
2. **copertura degli infortuni** che potessero occorrere alle persone che opereranno nell'ambito del Canile in qualità di personale, volontari, visitatori, ecc.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

Il Comune può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualsiasi momento avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C.
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nella relativa deliberazione;
- c) in caso di frode, di gravi e reiterate negligenze nella gestione del servizio o, comunque, inottemperanza nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico del Gestore;
- e) nel caso di reiterata inosservanza (3 volte) degli obblighi discendenti dal presente capitolato agli articoli 2), 3), 5) e 6);
- f) nel caso di accertata mancata esecuzione, entro i primi sei mesi dall'avvio del servizio, di tutti gli impegni assunti in sede di offerta.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Gestore o tramite PEC, con l'indicazione di un termine non inferiore ai 10 giorni per produrre le relative giustificazioni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Gestore abbia fatto pervenire le giustificazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il dirigente procederà alla risoluzione del rapporto.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

In tale caso l'Amministrazione Comunale potrà continuare la gestione direttamente o affidarla ad altro Gestore, addebitando alla ditta inadempiente qualsiasi maggior onere sopportato avvalendosi sui crediti o sul deposito cauzionale.

Art. 19 – Divieto di subappalto e di attività promozionale

Stante la particolarità e le peculiarità del servizio oggetto di appalto, non è ammesso il ricorso al subappalto.

Al Gestore è fatto espresso divieto, nell'ambito del canile e dei contesti collegati con le attività svolte presso tale struttura, sia di pubblicizzare attività commerciali e associative di natura diversa da quella propria del servizio appaltando, nonché di raccogliere fondi a favore di chiunque altro che non sia il Comune di Santeramo in Colle, salvo i casi espressamente autorizzati dal Comune stesso. I relativi progetti e strumenti informativi sono concordati con gli uffici comunali competenti.

Art. 20 - Cessione del contratto

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto. Ogni atto contrario è nullo.

Art. 21 - Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere, relative all'interpretazione ed all'esecuzione del presente appalto, sarà competente in prima battuta una Commissione costituita da:

- un rappresentante del Comune di Santeramo in Colle;
- un rappresentante del Comune di Copertino (capofila del canile sanitario consortile);
- un terzo componente nominato di comune accordo dalle parti.

Per controversie non definite dalla Commissione è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 23 - Norme finali

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente Capitolato, del Bando e del Disciplinare di gara. Ove insorgessero incoerenze interne, le norme del Disciplinare di gara (*lex specialis*) prevalgono comunque sulla restante documentazione allegata alla procedura di affidamento.

Per tutto quanto non specificatamente previsto nei documenti sopra citati, si fa espresso rinvio a quanto disciplinato in materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, per quanto compatibile, ed in particolare a:

- Legge 14.08.1991 n. 281 “*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*”;
- Legge Regionale 07.02.2020 n. 2 “*Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)*”;
- Regolamento Regionale di cui all’art. 31 della L.R. 2/2020 (ad oggi non ancora emanato, ma che potrebbe intervenire nel periodo di vigenza del contratto di affidamento);
- Decreto Ministero della Sanità 14.10.1996 “*Norme in materia di affidamento dei cani randagi*”;
- Legge 20.07.2004 n.189 “*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*”;
- Disposizioni del Codice Civile.

Santeramo in Colle, 26.03.2021

Il R.U.P.

f.to Geom. Vitantonio Porfido